

# TI\_GERICHTE 31.2018.15 vom 18. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2018.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2018.15)

FR: TI\_GERICHTE 31.2018.15 du 18 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 31.2018.15 del 18 marzo 2019

## Regeste

Responsabilità ex art. 52 LAVS dell'AU, in seguito delegato del CdA, fino alle dimissioni. Momento della conoscenza del danno. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Violato l'obbligo ex art. 35 OAVS di comunicare un aumento importante della massa salariale. Aggiornamento dell'importo del danno

## Erwägungen

### E. 1

LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.6. L'art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori

di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente. Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (cifra 2048 il cui tenore nelle DRC valide dal 1° gennaio 2008 nell'ultima versione in lingua italiana, stato 1° gennaio 2014, non è mutato rispetto alle DRC stato 1° gennaio 2016 disponibili solo nella versione in lingua tedesca e francese) "è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro." . Secondo la giurisprudenza federale l'obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l'annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti. Nella STF 9C\_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: "(...) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C\_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C\_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (...)” (STF 9C\_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1). 2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa

colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, *Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG*, in *Der Schweizer Treuhänder*, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.8. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, *Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG*, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, *Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung*; in: *Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali*, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolta. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.9. Il ricorrente – amministratore unico della FA 1 dalla fondazione fino al 2 febbraio 2010 e dal 14 ottobre 2013 all’8 luglio 2015 e in seguito delegato con firma collettiva a due fino al 10 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.1) – sostiene che “(...) è stato amministratore delegato fino al 19 gennaio 2016 quando per lettera raccomandata ha comunicato le sue dimissioni con effetto immediato (doc. C). In data 20 gennaio 2016 viene mandata l’istanza di cancellazione a registro di commercio (doc. D). (...)” (I, punto 2, pag. 2) e di “(...) aver versato periodicamente i contributi per l’anno 2015 come si può osservare dall’estratto conto 2015 della decisione del 30.10.2017. Il totale dei contributi versati ammonta a CHF 82'259.50. Già per questo motivo non può trovare applicazione l’art. 52 LAVS, mancando al signor RI 1 l’aspetto soggettivo richiesto dal reato. (...)” (I, punto 3, pag. 2). Quanto asserito non è sufficiente per esimere il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, se da una parte è vero che determinante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS è il 19 gennaio 2016, data in cui ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato – determinante ai fini dell’accertamento della durata della responsabilità dell’amministratore è infatti il momento dell’estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia ommesso di procedere alla cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C\_212/2013 del 12 giugno 2013) –, d’altra parte, visto che il danno fatto valere dalla Cassa è limitato al 2015 (considerata la violazione dell’art. 35 OAVS di cui si dirà in seguito), questo fatto è in concreto irrilevante. Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza, l’organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C\_355/2010 del 17 agosto 2010). In questo senso a ragione la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha addotto che “(...) con il presente ricorso si contesta la data di uscita dalla società in quanto il signor RI 1 ha lasciato la posizione di delegato già in data 19 gennaio 2016. Tuttavia questo è ininfluente in quanto a quella data il signor RI 1 era già a conoscenza dei salari erogati dalla società per l’anno 2015. (...)” (V). Riguardo all’asserito versamento periodico dei contributi relativi all’anno 2015 questo Tribunale rileva come la differenza tra l’importo dei contributi dovuti e quelli versati ( cfr. l’estratto conto 2015 sub doc. 6 a cui rinvia l’insorgente e, per quanto riguarda l’importo poi fatto valere quale risarcimento danni ex 52 LAVS, gli specchietti “Conteggio annuale” e “Versamenti effettuati o note di credito” riprodotti nella decisione di risarcimento danno del 30 ottobre 2017 sub doc. 1 ) sia riconducibile al fatto che, incontestatamente, la società non ha comunicato per tempo l’effettiva massa salariale di quell’anno. In effetti, dalle lettere indirizzate alla società il 12 gennaio e il 19 febbraio 2015 (doc. 4 e 5) – nelle quali è specificato che “(...) secondo la legge AVS, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto ed entro il termine stabilito, anche se il loro importo esatto può essere stabilito soltanto a fine anno. Importanti cambiamenti della somma dei salari sono da comunicare per iscritto durante l’anno (art. 35 cpv. 2 OAVS); per cambiamenti importanti si intende 10% e più. (...)” (doc. 4 e 5) – risulta come gli acconti mensili siano stati calcolati su una massa salariale annua di

fr. 377'620.80 (cfr. doc. 4) rispettivamente di fr. 382'000.-- (cfr. doc. 5). In realtà, nel 2015, la massa salariale della società è stata di fr. 537'393.40 (cfr. consid. 2.3). Va fatto presente che ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C\_29/2010 del 28 ottobre 2010). Richiamato quanto considerato in merito all'art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che l'insorgente ha commesso una grave negligenza ravvisabile nel fatto che egli non ha comunicato alla Cassa il mutamento importante riguardante la massa salariale dell'anno 2015. In effetti, lo si ribadisce, dalle succitate lettere del 12 gennaio e del 19 febbraio 2015 si evince una massa salariale annua di fr. 377'620.80 (cfr. doc. 4) rispettivamente di fr. 382'000.-- (cfr. doc. 5) e, anche se reso espressamente attento circa gli obblighi ex art. 35 cpv. 2 OAVS, l'insorgente non ha provato e tantomeno documentato che egli avrebbe tempestivamente informato la Cassa circa l'effettiva massa salariale che è invece risultata essere pari a fr. 537'393.40. In concreto l'insorgente non ha comunicato (né ha addotto né provato di essere stato impossibilitato a farlo) un aumento della massa salariale del 42.31% (537'393.40 contro 377'620.80) e/o del 40.67% (537'393.40 contro 382'000). Ricordato che per l'art. 35 cpv. 2 OAVS un mutamento della massa salariale è ritenuto importante se la differenza della somma dei salari annua è di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile, ritenuto che le differenze inferiori a 20'000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro (cfr. consid. 2.6), il succitato aumento della massa salariale nell'anno 2015 doveva quindi chiaramente essere comunicato alla Cassa. In questo senso a ragione la Cassa (e questo Tribunale può fare proprio) ha addotto che "(...) deve essere inoltre sottolineato che prima dell'emissione degli acconti relativi all'anno 2015, il 12 gennaio 2015 e il 19 febbraio 2015 (cfr. doc. 4 - 5), alla società è stato inviato il relativo preavviso degli acconti. Sullo stesso vi era indicato che in caso di una variazione

rilevante della somma dei salari (10% e più), doveva essere comunicata alla Cassa (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Nel caso concreto se venivano comunicati i salari esatti non si arrivava all'emissione di un conguaglio. (...)” (V, pag. 2). Da quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che l’insorgente – senza che vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolta ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza tanto per il fatto che non ha comunicato alla Cassa i mutamenti importanti riguardanti la massa salariale dell’anno 2015 (così come richiesto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS), quanto per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all’art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico dapprima e in seguito di delegato della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.10. Riguardo all’ammontare del danno – ritenuto il complemento della Cassa del 12 febbraio con l’ulteriore scritto del 25 febbraio 2019 (cfr. consid. 1.9) – RI 1 (visto l’ammontare degli acconti per complessivi fr. 2'727.40 [2'227.40 + 500] versati da \_\_\_\_\_, debitore solidale con l’insorgente, e pertanto da dedurre dall’importo chiestogli quale risarcimento) deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 11'180.50 (valuta 25 febbraio 2019) per oneri sociali non versati dalla FA 1 nell’anno 2015 (13'907.90 - 2'727.40 = 11'180.50). 2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. Con l’emanazione della presente sentenza la domanda di sospensione (cfr. consid. 1.6) – fermo restando quanto rilevato in merito al consid. 2.2 – é divenuta priva di oggetto. 2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.